



REGOLAMENTO QUADRO IN MATERIA DI PRESTITO SOCIALE

Premessa

In coerenza con l'obiettivo di stimolare processi di autoregolamentazione da parte delle cooperative aderenti, al fine di assecondare buone pratiche nello svolgimento dell'attività imprenditoriale e nell'applicazione dei principi cooperativistici, Legacoop ha promosso la redazione del seguente schema di regolamento quadro avente ad oggetto il prestito sociale.

Si tratta, come è noto, di un istituto di particolare importanza per le società cooperative in quanto, nel tempo, ha contribuito ad attenuare il problema della sottocapitalizzazione delle stesse e della loro eccessiva esposizione verso gli Istituti creditizi.

Grazie al prestito sociale è stato infatti possibile finanziare progetti di sviluppo imprenditoriale, coerenti con la missione mutualistica delle cooperative.

Siamo consapevoli che la difesa ed il rafforzamento dell'istituto passa - anche - attraverso la definizione di nuove regole, l'uso scrupoloso e corretto dello strumento, l'informazione e la consapevolezza dei soci prestatori e degli amministratori.

Nel redigere il seguente Regolamento il primo obiettivo è stato quello di rispettare i principi generali dettati dalla normativa in materia di prestito sociale, il più importante dei quali riguarda proprio la natura dell'istituto. Esso non è uno mero strumento di raccolta di risparmio tra il pubblico, né una forma di investimento, come è chiaramente dettato dal Testo Unico Bancario, dalla Delibera del Comitato Interministeriale Credito e Risparmio e come ribadito dalle stesse recenti Istruzioni emanate da Banca d'Italia. Il prestito sociale è uno strumento con il quale i soci finanziano le loro cooperative, ottenendo una remunerazione nei limiti e alle condizioni previsti dalle norme e dai contratti.

Ciò premesso, il presente Regolamento quadro è un'azione di autoregolamentazione che segue un importante intervento da parte della Banca d'Italia, la quale, nel novembre 2016, è intervenuta meglio specificando e interpretando una parte significativa delle Disposizioni in merito alla raccolta di prestito sociale (definizione del patrimonio su cui calcolare il prestito; rimborso a vista del prestito; ulteriori obblighi informativi; precisazioni in materia di garanzie in caso di superamento del rapporto 1/3 tra prestito e patrimonio).

Di conseguenza, il seguente Regolamento quadro tendea rafforzare alcuni elementi disciplinati da Banca d'Italia (obblighi informativi e formativi) e, d'altra parte, vuole favorire le condizioni affinché la cooperativa possa reagire tempestivamente a situazioni potenzialmente critiche, anche e soprattutto attraverso una maggiore focalizzazione del ruolo dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo sulle dinamiche concernenti il prestito sociale.

Considerata l'importanza della questione, il seguente Regolamento quadro è il frutto di un lavoro che ha visto il coinvolgimento diretto delle Associazioni di Settore, questo al fine di cogliere soluzioni adeguate alle diverse problematiche derivanti dalle peculiarità dei modelli cooperativi.

Il seguente Regolamento quadro - una volta approvato dalla Direzione nazionale - rappresenterà il primo materiale a disposizione dell'Alleanza delle cooperative, quale contributo di Legacoop, nell'elaborazione di una proposta più complessiva di regolamentazione dell'istituto del prestito sociale.

E' infatti volontà comune, oltre alla definizione di queste istruzioni di prevenzione, informazione e formazione, mettere a punto una proposta di nuova regolamentazione che affronti anche i temi di nuove forme di controllo e di garanzia ad assistenza del prestito sociale impegnato nelle cooperative.

<u>Articolo 1 - Oggetto e finalità</u>

- 1.1 Oggetto del presente Regolamento Quadro è la disciplina delle modalità e delle condizioni di monitoraggio ai fini di un corretto e trasparente utilizzo dello strumento del Prestito sociale che le cooperative aderenti a Legacoop nazionale debbono recepire in considerazione della rilevanza associativa che lo stesso viene ad assumere.
- 1.2 Il Regolamento Quadro ha la finalità di fornire alle cooperative aderenti strumenti utili a mantenere sotto controllo il rispetto dei limiti posti dalla normativa vigente alla raccolta del prestito sociale e di prevenire l'insorgere di fattispecie che possano rappresentare un potenziale rischio per il regolare andamento dello stesso nei confronti dei soci e delle cooperative, nonché di favorire la trasparenza dei meccanismi di raccolta e gestione del prestito sociale nei confronti dei soci e dei terzi.
- 1.3 Alla luce delle suddette finalità si introducono <u>obblighi informativi in capo agli organi sociali</u> e indici di attenzione in presenza dei quali gli organi di amministrazione e di controllo delle cooperative debbono rispettare determinate procedure e assumere eventualmente interventi correttivi.

Articolo 2 - Ambito di applicazione del Regolamento Quadro

- 2.1 Il presente Regolamento Quadro si applica alle cooperative aderenti a Legacoop, indipendentemente dal numero di soci, che raccolgano prestito sociale in misura superiore a duecentocinquantamila euro.
- 2.2 Il Regolamento Quadro si applica anche alle cooperative con più di 50 soci la cui raccolta del prestito sociale sia inferiore a duecentocinquantamila euro, ma superiore ad un terzo del patrimonio netto della cooperativa.
- 2.3 Ai fini della redazione del bilancio, il prestito sociale deve essere allocato nel passivo dello stato patrimoniale alla voce D3 (debiti verso soci per finanziamenti) e la relativa entità essere annotata in nota integrativa in modo tale da essere comunque distinto da eventuali altri valori ivi allocati.
- 2.4 Il presente Regolamento Quadro non si applica alle cooperative in procedura di liquidazione volontaria o soggette a procedure concordatarie o concorsuali nonché alle cooperative che raccolgono

risparmio nell'ambito del "Gruppo", come definito ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione CICR n. 1058 del 19 luglio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 3 - Obblighi informativi

- 3.1L'organo di amministrazione deve fornire ai soci prestatori, almeno una volta l'anno una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto di prestito sociale, che abbia almeno il contenuto minimo previsto dalle Istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia elative alla "Raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle Banche", sezione V, art. 3, integrate dalle informative di trasparenza previste dall'art. 17 bis del DL 91/2014 e dal relativo decreto attuativo, e da ogni informazione necessaria per garantire conoscenza e consapevolezza del rapporto medesimo.
- 3.2L'organo di amministrazione, in caso di aumento del rapporto tra il valore della raccolta del prestito sociale e il patrimonio netto in misura superiore a 0,2 punti, deve altresì fornire indicazioni in merito alle motivazioni dell'eventuale decremento del patrimonio o dell'aumento del prestito sociale.
- 3.3In caso di passaggio da una raccolta contenuta entro il triplo del patrimonio ad una che superi tale limite, l'organo di amministrazione avrà l'obbligo di motivare le ragioni del passaggio medesimo con l'esplicitazione delle misure adottate per rendere conforme la condotta della cooperativa con la normativa dettata da Banca d'Italia.

Articolo 4- Indici di attenzione

- 4.1 Per indice di attenzione si intende una situazione cui la cooperativa deve tempestivamente reagire al fine di determinare azioni e misure correttive tali da superare gli scostamenti rilevati.
- 4.2 Al fine di consentire il monitoraggio preventivo della normale funzionalità del prestito sociale e del rispetto dei limiti posti allo stesso dalla disciplina legale e regolamentare, vengono individuati i seguenti "indici di attenzione":
 - a) mancato rispetto della percentuale relativa al vincolo di liquidità dei fondi derivanti dalla raccolta del prestito sociale, la cui misura è stabilita in relazione al modello imprenditoriale e mutualistico della cooperativa e comunque in misura non inferiore al 30%;

- b) riduzione del Patrimonio netto superiore al 12% per singolo esercizio ovvero superiore al 20% nel triennio. Tale indice si manifesta qualora lo scostamento si determini anche alternativamente:(i) sulla base delle risultanze di un singolo bilancio di esercizio, (ii) quale effetto di più esercizi, le cui negatività comportino una riduzione complessiva superiore al 20%. Il tutto assumendo quale riferimento l'ultimo bilancio approvato, al momento del recepimento del presente Regolamento Quadro. Se la cooperativa ha l'obbligo di redigere il bilancio consolidato il valore del patrimonio ai fini di cui alla presente lettera è quello risultante dall'ultimo bilancio consolidato presentato in assemblea ordinaria;
- c) presenza contestuale delle seguenti fattispecie: decremento del patrimonio, aumento del prestito sociale e gestione operativa negativa della cooperativa per tre esercizi consecutivi (differenza tra valore e costi della produzione: A- B articolo 2425 c.c.).
- 4.3 Con riguardo all'indice di cui alla lettera a) del presente articolo, le modalità di determinazione della percentuale dei fondi derivanti dalla raccolta del prestito sociale da mantenere liquida sono proposte dalle Associazioni di settore di cui all'articolo 34 dello Statuto di Legacoop nazionale in relazione alle caratteristiche delle cooperative loro aderenti. In alcun modo il parametro di liquidità potrà, nelle disposizioni integrative da parte delle associazioni, essere portato ad una soglia inferiore al 30%, né potranno considerarsi nell'ambito delle disponibilità liquide i titoli in possesso della cooperativa dati in pegno. La Direzione nazionale di Legacoop verifica ed approva le proposte delle Associazioni di settore.
- 4.4 Fermo restando l'obbligo da parte delle cooperative di adottare gli indici di attenzione, così come indicato dal presente articolo, le Associazioni di settore di cui all'art. 34 dello statuto di Legacoop, in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze delle cooperative loro aderenti, possono altresì definire ulteriori modalità di informazione dei soci e/o un insieme di buone pratiche di monitoraggio preventivo, da proporre alle rispettive associate, le quali potranno in ogni caso decidere se recepirle od eventualmente integrarle. Le Associazioni interessate, prima di procedere alla formale adozione delle ulteriori buone pratiche, sono tenute a darne informazione in sede di Direzione di Legacoop nazionale.

Art 5. Modalità di controllo degli indici di attenzione

- 5.1 Il monitoraggio sul rispetto degli Indici di attenzione è affidato in primo luogo all'Organo di amministrazione.
- 5.2L'Organo di amministrazione in caso di superamento di uno degli indici dovrà darne notizia all'Organo di controllo facendo seguire senza indugio la adozione di un piano volto ad un rientro negli Indici entro un termine compatibile con l'entità dello scostamento (d'ora innanzi definito semplicemente il "Piano"). Il Piano dovrà prevedere termini intermedi tramite cui sia possibile verificare il suo corretto andamento.
- 5.3L'Organo di amministrazione potrà in alternativa alla formulazione del Piano prospettare quali misure di rientro abbia già adottato.
- 5.4L'Organo di Controllo vigilerà, nell'ambito dei suoi doveri definiti dall'art. 2403 c.c., che la gestione della Cooperativa non si discosti dagli Indici. Ove nell'ambito dei controlli che gli sono affidati rilevi uno scostamento dagli Indici, l'Organo di Controllo, qualora l'Organo di amministrazione non vi abbia già autonomamente provveduto, chiederà informazioni ai sensi dell'art. 2403 bis co.2 c.c. all'Organo di amministrazione, invitandolo ad illustrare il Piano di cui al precedente comma 2 o le misure predisposte. L'Organo di Controllo valuterà l'idoneità del Piano rispetto alle finalità sue proprie e terrà monitorate le scadenze in esso contenute per accertare la progressione della sua concreta attuazione, anche ai fini dell'informativa di cui all'articolo 3.
- 5.5L'Organo di Controllo darà atto di questi punti di controllo, nonché delle loro risultanze ove sussistano elementi di rilievo ai fini dell'informativa, nella propria Relazione al Bilancio d'esercizio, affinchè i soci ne siano resi edotti, ferma restando la possibilità per l'Organo di Controllo di avvalersi dei poteri attribuitigli dall'art. 2406 ultimo comma c.c.. Nei casi più gravi sono in ogni caso salvi i poteri di cui all'art. 2409 c.c. o la eventuale richiesta, da parte dell'Organo di Controllo, dell'adozione di adeguati provvedimenti da parte degli Organi di Vigilanza Amministrativa previsti dal d.lgs 220 del 2002.
- 5.6 Qualora l'Organo di Controllo valuti non idonei i contenuti del Piano o le misure di rientro adottate dall'organo di amministrazione, è possibile sottoporre i relativi casi di disparità di giudizio alla valutazione di una società di revisione, allo scopo di identificare le decisioni più coerenti da assumere in presenza degli indici di attenzione di cui al precedente articolo 4. La società di revisione sarà selezionata da LegaCoop nazionale su richiesta di uno dei due organi nell'ambito di quelle convenzionate ai sensi dell'articolo 15 della legge 59 del 1992 e sulla base di criteri generali stabiliti da una delibera della Direzione nazionale. In assenza di soluzione resta salva la possibilità di esercitare le prerogative di cui al precedente punto 5.5

Articolo 6 - Cooperative prive di Organo di controllo

6.1 Nelle cooperative che non hanno l'obbligo di istituire l'organo di controllo ai sensi dell'articolo 2543 c.c., i compiti che il presente Regolamento Quadro attribuisce al medesimo organo di controllo sono affidati ad uno o più membri dell'organo di amministrazione, a tal fine formalmente delegati ai sensi dell'articolo 2381 c.c.

Articolo 7 - Sanzioni

7.1 Qualora la condotta degli organi sociali della cooperativa violi quanto previsto dal presente Regolamento Quadro, potranno essere applicate le sanzioni previste dall'articolo 10 dello Statuto di Legacoop Nazionale e dal relativo Regolamento.

Articolo 8 - Formazione

8.1 La cooperativa si impegna a mettere a disposizione dei membri dell'organo di Amministrazione, in particolare i membri di nuova elezione, un percorso formativo in materia di prestito sociale e di bilancio predisposto da Legacoop nelle sue varie articolazioni. Il CdA certifica l'avvenuta formazione con specifica delibera.

Art 9 - Adozione del regolamento quadro da parte delle cooperative

- 9.1 A seguito della emanazione da parte della Legacoop Nazionale del presente Regolamento Quadro, le Cooperative sono tenute ad aderirvi, integrando o modificando i propri regolamenti in materia di prestito sociale mediante deliberazione dell'Assemblea con le maggioranze previste dall'art. 2521 ultimo capoverso c.c. Il recepimento da parte della cooperativa dei contenuti del Regolamento Quadro dovrà comunque avvenire entro e non oltre l'assemblea di bilancio ordinario dell'esercizio all'anno di relativo emanazione del presente Regolamento Quadro.
- 9.2 Dopo l'adozione del Regolamento Quadro, le cooperative potranno farne menzione negli atti che fissano le condizioni generali di prestito con i soci prestatori.